

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1626 del 24 novembre 2020

Approvazione schema Convenzione Quadro tra la Regione del Veneto e "Veneto Acque S.p.A." per l'affidamento diretto del servizio di progettazione del Piano di ripristino, nonché dei lavori di messa in pristino dei luoghi. Ripristino della funzionalità originaria dei luoghi interessati da impianti termoelettrici alimentati da fonti rinnovabili. D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003, LR n. 45 del 29 dicembre 2017 e successive disposizioni amministrative (DGR n. 615 dell'8 maggio 2018).

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si provvede ad approvare lo schema di Convenzione Quadro tra la Regione del Veneto e "Veneto Acque SpA" (Società partecipata dalla Regione) in attuazione degli obblighi, previsti dal comma 4, articolo 12 del D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003, di messa in pristino dei luoghi interessati da impianti termoelettrici alimentati da fonti rinnovabili che hanno cessato l'attività di produzione. Con legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 e successiva adozione della DGR n. 615 dell'8 maggio 2018 è stata data attuazione alle citate disposizioni normative statali nell'ipotesi che il soggetto gestore dell'impianto ometta di mettere in pristino lo stato originario dei luoghi ex-ante il rilascio dell'autorizzazione unica.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province. Il medesimo articolo, al comma 4, impegna il soggetto esercente di tali impianti di garantire la messa in pristino dei luoghi, una volta cessata l'attività di produzione di energia, allo stato originario.

Con il successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sono state dettagliate le modalità con le quali l'Ente autorizzante è tenuto ad acquisire le necessarie garanzie ai fini della completa messa in pristino dei luoghi, qualora il soggetto esercente dell'impianto non fosse in grado di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

Premesso ciò, la Giunta regionale, con deliberazione del 2 marzo 2010, n. 453, ha approvato le prime disposizioni in materia, prevedendo l'obbligo, a carico del soggetto esercente, della stipula di una fideiussione a favore dell'Ente autorizzante. Con successive deliberazioni, la Giunta regionale ha dettagliato le procedure per la demolizione e la messa in pristino dei luoghi. In particolare con la DGR n. 615 dell'8 maggio 2018 sono stati forniti i dettagli operativi nell'ipotesi che il soggetto gestore dell'impianto non adempia agli obblighi previsti dal comma 4, articolo 12 del D Lgs n. 387/2003.

Con l'articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, il legislatore regionale ha dato attuazione operativa agli obblighi di cui al citato comma 4. A seguito dell'approvazione della legge regionale, la Giunta ha approvato le linee guida applicative, fornendo agli Uffici regionali competenti gli strumenti, la tempistica e la procedura per dismettere l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e ripristinare allo stato ex-ante i luoghi interessati.

Nell'ipotesi, quindi, che il soggetto intestatario dell'autorizzazione unica non provveda direttamente alla messa in pristino dei luoghi, l'Ente autorizzante è tenuto ad escutere la fideiussione e avviare l'iter amministrativo previsto al paragrafo 5. dell'allegato "A" alla DGR n. 615/2018, prevedendo che l'originario Piano di ripristino dei luoghi, approvato contestualmente con il titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio (autorizzazione unica), sia realizzato direttamente dalla Regione o, mediante affidamento, a soggetto terzo. A tale riguardo è fatto obbligo che l'eventuale acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere dovrà avvenire nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - "Codice dei contratti pubblici".

Appare a questo proposito necessario evidenziare che le attività previste dalla DGR n. 615 dell'8 maggio 2018, ossia il ruolo di stazione appaltante per i contratti pubblici per la messa in pristino dei siti interessati dalla cessazione dell'attività di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi del comma 3 e 4 dell'articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, rappresentano un'assoluta novità e richiedono un'elevata specializzazione nell'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 26 della LR n. 46 del 29 dicembre 2017. Il comma 5 del citato articolo 26 prevede la possibilità di affidare a soggetto terzo la progettazione e l'esecuzione degli interventi in luogo della gestione in economia da parte dell'Ente autorizzante e comunque nel rispetto del Codice dei contratti pubblici.

Alla luce di quanto sopra, risulta necessario sviluppare - nel prossimo triennio - un modello di gestione operativa della messa in pristino dei luoghi che risponda a criteri di efficienza ed efficacia rispetto agli obblighi di legge. A questo scopo, si propone la formalizzazione di una specifica Convenzione Quadro tra Regione del Veneto e la partecipata regionale "Veneto Acque Spa", funzionale alla messa in sicurezza dei siti nei quali l'attività di produzione di energia sia stata interrotta e il cui soggetto gestore dell'impianto sia inadempiente agli obblighi di messa in pristino funzionale previsti dal comma 4, articolo 12 del D Lgs n. 387/2003.

Si ritiene che la società "Veneto Acque Spa" sia soggetto particolarmente idoneo - in termini organizzativi/operativi nonché per le competenze specialistiche acquisite - per adeguare i Piani di ripristino approvati in sede di rilascio dell'autorizzazione, nonché degli interventi di riattivazione dell'originaria funzionalità agricola dei siti produttivi. Tutto questo in continuità con le esperienze maturate dalla Società partecipata nell'ambito delle collaborazioni instaurate con l'Amministrazione regionale in materia di lavori pubblici e d'interventi di risanamento ambientale. A riguardo, tra altro, si segnala la recente esperienza emergenziale maturata nell'ambito del ripristino della funzionalità dei siti danneggiati dagli eventi meteorologici dell'autunno 2019 che hanno investito la montagna veneta.

È necessario evidenziare le garanzie di buon esito sia dell'accordo che dell'affidamento in oggetto derivanti dalla stessa natura giuridica della Società, la quale - acquisita con LR 10 aprile 1998, n. 12 - persegue istituzionalmente l'obiettivo, tra altro, di attività di studio, ricerca e sperimentazione, realizzazione e gestione di processi, tecnologie e impianti innovativi in campo ambientale, rilevanti sotto il profilo del risparmio energetico, dell'economia circolare e della green economy, ivi compresi servizi e opere per la produzione di energia da fonti rinnovabili e dismissione dei relativi impianti. Con la recente modifica statutaria, "Veneto Acque SpA" risponde pienamente alle esigenze delle Strutture regionali di garantire il ripristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (articolo 2, lettera g).

Inoltre, è utile rilevare che con DGR n. 324 del 22 marzo 2017, recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D Lgs n. 175 del 19/08/2016", è stato confermato il mantenimento di "Veneto Acque Spa" tra le società partecipate regionali, con impegno di monitorarne gli equilibri economico-finanziari.

Essa pertanto presenta ad oggi tutte le garanzie di solidità, affidabilità e "controllabilità" derivanti dal possesso delle peculiarità proprie dell'in house providing, così come definite dall'art. 192 del D Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (c.d. nuovo "Codice dei Contratti Pubblici"), il quale ha recepito le direttive europee in materia (Dir. 2014/23/UE, Dir. 2014/24/UE, Dir. 2014/25/UE) individuando, all'art. 5, i seguenti requisiti qualificanti di detta tipologia di istituto giuridico, ribaditi altresì dall'art. 16 del D Lgs n. 175 del 19 agosto 2016, ossia:

- l'esercizio sulla persona giuridica di cui trattasi, da parte dell'Amministrazione controllante, di un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione controllante, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Si fa presente che con DGR n. 1712 del 24 ottobre 2017 il Responsabile dell'anagrafe delle stazioni appaltanti (RASA) della Regione del Veneto, con il supporto della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie, è stato incaricato di proporre - ai sensi dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017 - domanda d'iscrizione di "Veneto Acque Spa" nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D Lgs n. 50/2016. Alla luce dell'istanza presentata, in data 8 febbraio 2018, protocollo n. 12504, la Società partecipata risulta iscritta nell'elenco delle Società in house dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<http://dati.anticorruzione.it/#/inhouse>). Si fa altresì presente che, sulla scorta della normativa sopra richiamata, "Veneto Acque SpA" - in quanto società in house regionale - è tenuta, in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture/lavori dalla medesima autonomamente gestite, al rispetto della normativa nazionale vigente sugli appalti di servizi/forniture/lavori, oltre che alle direttive della Regione del Veneto, tra cui la DGR n. 2101/2014 ed a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi. Essa è tenuta inoltre ad adottare criteri/modalità per il reclutamento del proprio personale dipendente rispettose dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, garantendo meccanismi di selezione del personale oggettivi e trasparenti.

Premesso tutto ciò, in data 7 novembre 2019, protocollo regionale n. 480132, è stata acquisita la disponibilità della Società ad assumere l'incarico previsto dalla DGR n. 615/2018.

I rapporti tra Regione e la società "Veneto Acque S.p.A." saranno regolati secondo quanto disposto dall'**Allegato A** al presente provvedimento, nel quale è riportata la Convenzione Quadro per l'espletamento delle attività previste dalla DGR n. 615/218. Si precisa che detto accordo avrà validità triennale, salvo proroghe, decorrente dalla data di sottoscrizione della Convenzione Quadro con chiusura delle relative attività entro l'annualità 2024. La realizzazione della stessa avverrà attraverso l'approvazione di specifici Progetti di messa in pristino dei luoghi, una volta concluso l'iter amministrativo di decadenza dell'autorizzazione unica - e relativa escussione degli importi garantiti da contratto fideiussorio specificatamente dedicato alla messa in pristino, con relativa demolizione dei manufatti insistenti sul sito, dei luoghi - da parte della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Le varie progettualità esecutive potranno avere diversa durata temporale in funzione della complessità degli obiettivi/problemi affrontati e saranno oggetto di approvazione (condizionatamente all'effettiva necessità e "cantierabilità" delle stesse) da parte del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con propri provvedimenti, previa verifica di coerenza con le finalità della Convenzione Quadro e di congruità tecnico-economica in ottemperanza al disposto degli artt. 5 e 192 del D Lgs n. 50/2016. A seguito dell'approvazione di ciascun Progetto, la Regione s'impegnerà a stanziare le risorse disponibili per sostenere le singole progettualità derivanti dalla convenzione in oggetto, compatibilmente con i vincoli di budget e le disponibilità finanziarie in essere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D Lgs 16 giugno 2017, n. 100, "Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica";

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, linee guida per la messa in pristino dei luoghi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha dettagliato i criteri base delle garanzie fideiussorie previste dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)", la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale dell'8 maggio 2019, n. 615 - "Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 - D MiSE 10.09.2010, p. 13.1, lett. j). Procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;

RICHIAMATA la DGR n. 2101 del 10 novembre 2014 - Modifiche ed integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate con la DGR n. 258/2013;

VISTA la DGR n. 1712 del 24 ottobre 2017 con la quale è stata richiesta l'iscrizione di "Veneto Acque SpA" al registro della società "in house";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all'assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.";

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n. 1138 del 31 luglio 2018 ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi agli atti dell'Area medesima;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 - e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 - con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca - ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria - ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

DATO ATTO che Veneto Acque Spa (integrativa del Piano Generale datato 19 settembre 2017) ha dato la sua disponibilità ad assumere l'incarico di progettazione e di stazione appaltante nell'ambito delle attività previste dalla DGR n. 615/2018, acquisita con protocollo regionale n. 480132 del 7 novembre 2019;

DATO ATTO dell'iscrizione della società "Veneto Acque S.p.A." nell'elenco delle Società in house dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare, per le motivazioni in cui in premessa, l'avvio del rapporto collaborativo tra la Regione del Veneto e la società "Veneto Acque S.p.A." (C.F. 03875491007 - Partita IVA 03285150284), con sede legale in via Torino 180 - Comune di Venezia Mestre, finalizzato allo svolgimento delle funzioni e attività necessarie per la messa in pristino dei luoghi, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
3. di approvare, in relazione al rapporto collaborativo di cui al precedente punto 2., lo schema di Convenzione Quadro costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (**Allegato A**);
4. di dare atto che la concreta attuazione della Convenzione Quadro in oggetto avverrà attraverso l'attribuzione di specifici Interventi di messa in pristino dei luoghi (i cui progetti potranno essere presentati dalla società "Veneto Acque SpA" su richiesta formale della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), i quali potranno avere diversa durata temporale in funzione della complessità dei singoli interventi. Tali progettualità esecutive saranno oggetto di approvazione - condizionatamente all'effettiva necessità e "cantierabilità" delle stesse - da parte del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con propri provvedimenti, previa verifica di coerenza con le finalità della Convenzione Quadro e di congruità tecnico-economica in ottemperanza al disposto degli artt. 5 e 192 del D Lgs n. 50/2016;
5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, oltre che dell'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all'iniziativa (inclusa la sottoscrizione della Convenzione Quadro definitiva il cui schema si approva come Allegato A), anche dell'adozione dei provvedimenti motivati di approvazione degli Interventi di cui al precedente punto 4., oltre che dell'adozione dei conseguenti atti di impegno/liquidazione delle relative spese;
6. di incaricare, altresì, il direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ad apportare eventuali modifiche non sostanziali necessarie alla sottoscrizione della Convenzione Quadro;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.